

Repertorio n°43643

Raccolta n°4657

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di febbraio, in Roma,
Corso Rinascimento n.24.

(Roma, li 18 febbraio 2008)

Avanti a me **Dott.Stefania AGOSTINO** Notaio in Roma, con studio in piazzale
degli Eroi n.16, iscritta presso il Collegio del Distretto Notarile di Roma

sono presenti:

- **Francesco NERLI** nato a Rosignano Marittimo il 26 gennaio 1948, domiciliato per
la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo nonché
dell'Assemblea della "**ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (Assoporti)**", con sede in Roma
(RM), Corso Rinascimento n.24, Codice Fiscale 80213650585, a quanto infra
autorizzato dal Consiglio Direttivo nella seduta del **18 gennaio 2008,** il cui
verbale in estratto si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" (**All.A**),
omessane la lettura per espressa volontà dei comparenti, costituita con atto a
rogito del Notaio D. Farneti già di Livorno del 20 ottobre 1973 rep.n°180894
reg.to a Livorno il 29 detti al n°3588 con sede già in Roma, di nazionalità
italiana;

- **Luigi ROBBA** nato a Genova il 18 giugno 1941, residente in Lavagna (GE), piazza
C.Bucciarelli n.5/13, codice fiscale: **RBB LGU 41H18 D969X;**

- **Dario LEARDI** nato a Napoli il 2 maggio 1966, residente in Napoli, via Domenico
Fontana n.71, codice fiscale: **LRD DRA 66E02 F839S,** il quale dichiara di essere

iscritto al Registro dei Revisori contabili - G.U.31-Bis del 21 aprile 1995 - IV
Serie Speciale

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue:

-1-

L'"**ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (Assoporti)**" costituisce una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**ASSOPORTI SERVIZI S.r.l.**" a **socio unico.**

-2-

La società ha sede nel comune di **Roma.**

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il signor **Francesco NERLI**, nella spiegata qualità, dichiara che l'indirizzo attuale è in **Roma, Corso Rinascimento n° 24.**

-3-

Il capitale sociale è di **Euro 100.000,00 (centomila)** ed è interamente sottoscritto dall'unico socio "**ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (Assoporti)**".

Lo stesso socio, nella persona del costituito rappresentante, dà atto che detto capitale è stato integralmente versato come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla "**Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.**" - Agenzia n.15 di Roma Via della Rosetta n° 1 in data **13 febbraio 2008** che mi esibisce.

Il conferimento è stato effettuato in contanti.

L'"**ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (Assoporti)**" è titolare di una quota di partecipazione pari al **100% (cento per cento)** del capitale sociale.

L'"**ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (Assoporti)**" è esonerata dal patto di non concorrenza.

La società ha per oggetto l'attività di fornitura di servizi tecnici, amministrativi, di marketing, promozionali ed altri ai propri soci, agli altri associati dell'Associazione Porti Italiani, nonché a terzi del comparto portuale, dei trasporti e della logistica. A titolo esemplificativo e non esaustivo la società, nello svolgimento della propria attività, potrà erogare i seguenti servizi:

- a) la promozione e/o l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni di interesse dei settori anzidetti;
- b) la stampa, la pubblicazione e la diffusione di riviste, cataloghi e brochure, indagini di mercato, mezzi audiovisivi, redazione di articoli, inserti pubblicitari, il tutto con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- c) l'assistenza per l'avvio di nuove attività nei settori anzidetti e per il loro consolidamento;
- d) la raccolta di dati e documentazione al fine di svolgere ricerche che rientrino nell'ambito dei settori anzidetti, nonché la promozione e la gestione di iniziative volte a favorire la conoscenza e l'applicazione della normativa comunitaria;
- e) l'addestramento e la formazione di personale aziendale anche tramite convenzioni con enti, istituzioni, società, organizzazioni competenti;
- f) l'attuazione, lo sviluppo e la promozione di iniziative per la certificazione di qualità, per quella ambientale, nonché per favorire le azioni di innovazioni di organizzazione, di processo, di mercato, attraverso studi;

- g) l'organizzazione e la gestione di attività amministrative e contabili di interesse aziendale;
- h) la rappresentanza e la tutela degli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nei settori anzidetti tramite azioni di assistenza all'elaborazione di piani e programmi o specifici progetti, anche tramite convenzioni con enti, organizzazioni, associazioni, imprese, professionisti;
- i) l'utilizzo degli strumenti normativi locali, nazionali, comunitari, sopranazionali, per la realizzazione delle finalità previste dal presente statuto;
- j) la realizzazione di accordi, joint ventures, partecipazioni con enti, organizzazioni, associazioni, soggetti esteri nazionali e sopranazionali per raggiungere l'oggetto sociale nel territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.

La società potrà altresì provvedere all'acquisto, permuta, alienazione, ristrutturazione, gestione, amministrazione, locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e in particolare all'acquisto di un immobile da locare all'Associazione Porti Italiani quale sede della stessa.

La società in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, amministrative, finanziarie, bancarie, mobiliari, immobiliari ed ipotecarie (escluse sollecitazione e raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma) necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale, con possibilità altresì di assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società con analoghe finalità, nonché di contrarre mutui e prestare fidejussioni, garanzie reali e/o personali per obbligazioni della società.

-5-

La società è amministrata da un amministratore unico che viene nominato nella persona del signor **Luigi ROBBA**, come sopra generalizzato. La durata della carica è fissata per il periodo di tre (3) anni; gli amministratori sono revocabili in ogni momento senza preavviso o indennizzo alcuno. All'amministratore spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Viene altresì nominato, quale Revisore Contabile, il signor **Dario LEARDI**, come sopra generalizzato. La durata della carica è triennale.

I neo eletti, presenti, accettano la carica dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità.

-6-

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 dicembre 2008**.

-7-

La durata della società è fissata al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

-8-

Il signor **Francesco NERLI** è autorizzato ad apportare al presente atto e alle norme di funzionamento quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il Dott. Luigi Robba è autorizzato a ritirare il conferimento in danaro depositato presso la Banca, rilasciandone quietanza ed esonerando la Banca da ogni responsabilità.

-9-

L'oggetto, l'organizzazione e le norme relative al funzionamento della società sono regolati dalle **"NORME DI FUNZIONAMENTO"** che seguono:

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art.1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: **"ASSOPORTI SERVIZI S.r.l."**.

Art.2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di **Roma**.

2.2 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere succursali, agenzie, unità locali comunque denominate, depositi, uffici, stabilimenti e dipendenze in Italia o all'estero. E' altresì facoltà dell'organo amministrativo il trasferimento della sede legale della società all'interno del Comune di Roma.

2.3 Compete ai soci trasferire la sede legale al di fuori del Comune di Roma e istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art.3 - Durata

La durata della società è stabilita al **31 dicembre 2050**. Potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea.

Art.4 - Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto l'attività di fornitura di servizi tecnici, amministrativi, di marketing, promozionali ed altri ai propri soci, agli altri associati dell'Associazione Porti Italiani, nonché a terzi del comparto portuale, dei trasporti e della logistica. A titolo esemplificativo e non

esaustivo la società, nello svolgimento della propria attività, potrà erogare i seguenti servizi:

a) la promozione e/o l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni di interesse dei settori anzidetti;

b) la stampa, la pubblicazione e la diffusione di riviste, cataloghi e brochure, indagini di mercato, mezzi audiovisivi, redazione di articoli, inserti pubblicitari, il tutto con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani;

c) l'assistenza per l'avvio di nuove attività nei settori anzidetti e per il loro consolidamento;

d) la raccolta di dati e documentazione al fine di svolgere ricerche che rientrino nell'ambito dei settori anzidetti, nonché la promozione e la gestione di iniziative volte a favorire la conoscenza e l'applicazione della normativa comunitaria;

e) l'addestramento e la formazione di personale aziendale anche tramite convenzioni con enti, istituzioni, società, organizzazioni competenti;

f) l'attuazione, lo sviluppo e la promozione di iniziative per la certificazione di qualità, per quella ambientale, nonché per favorire le azioni di innovazioni di organizzazione, di processo, di mercato, attraverso studi;

g) l'organizzazione e la gestione di attività amministrative e contabili di interesse aziendale;

h) la rappresentanza e la tutela degli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nei settori anzidetti tramite azioni di assistenza all'elaborazione di piani e programmi o specifici progetti, anche tramite convenzioni con enti, organizzazioni, associazioni, imprese, professionisti;

i) l'utilizzo degli strumenti normativi locali, nazionali, comunitari, sopranazionali, per la realizzazione delle finalità previste dal presente statuto;

j) la realizzazione di accordi, joint ventures, partecipazioni con enti, organizzazioni, associazioni, soggetti esteri nazionali e sopranazionali per raggiungere l'oggetto sociale nel territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.

4.2 La società potrà altresì provvedere all'acquisto, permuta, alienazione, ristrutturazione, gestione, amministrazione, locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e in particolare all'acquisto di un immobile da locare all'Associazione Porti Italiani quale sede della stessa.

4.3 La società in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, amministrative, finanziarie, bancarie, mobiliari, immobiliari ed ipotecarie (escluse sollecitazione e raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma) necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale, con possibilità altresì di assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società con analoghe finalità, nonché di contrarre mutui e prestare fidejussioni, garanzie reali e/o personali per obbligazioni della società.

Art.5 - Capitale sociale, quote e conferimenti

5.1 Il capitale sociale è fissato in **Euro 100.000,00 (centomila)**, diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni dei soci potranno essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 Nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti si applica l'art.2466 c.c. ed è consentita, in mancanza di offerte per l'acquisto, la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

5.4 Nel rispetto delle disposizioni della legge in materia, possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo di denaro.

5.5 La sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale può essere riservata a terzi estranei alla compagine sociale.

5.6 In caso di riduzione sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, c.c..

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

5.7 La società potrà ricevere dai soci contributi, nonché acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nonché liberalità

Art.6 - Domicilio dei soci

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Art.7 - Trasferimento delle quote

I trasferimenti delle quote sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1 Si intende per trasferimento qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o diritti reali su quote o diritti di opzione.

7.2 Le quote sono trasferibili per atto tra vivi alle seguenti condizioni.

Qualora un socio intenda procedere al trasferimento di tutte o parte delle proprie quote e/o dei diritti di opzione a lui spettanti, avendo ricevuto un'offerta scritta in tal senso da terzi, dovrà darne comunicazione, indicando gli elementi essenziali dell'offerta, ivi incluso il nominativo del terzo ed il prezzo di cessione offerto dal terzo, con lettera raccomandata inviata a tutti gli altri soci al domicilio risultante dal libro soci, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui appresso.

Gli altri soci destinatari della comunicazione di cui sopra avranno diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto delle quote e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce alle seguenti modalità, condizioni e termini: ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata non oltre venti giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione;

nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più di un socio, le quote e/o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno dei soci interessati in proporzione al numero delle quote possedute;

la prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo di cessione offerto dal terzo. Qualora il socio che intenda esercitare la prelazione dichiarerà di non essere d'accordo su tale prezzo, la cessione avverrà al prezzo di cessione che sarà determinato sulla base del valore del patrimonio della società quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

7.3 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

7.4 Se nessun socio avrà manifestato nelle forme di cui sopra il suo intendimento di esercitare la prelazione, il socio cedente sarà libero di vendere o comunque di procedere al trasferimento a terzi delle proprie quote e/o dei propri diritti di opzione al prezzo indicato nella comunicazione di cui sopra, previo consenso motivato dell'organo amministrativo.

Tale consenso potrà essere rifiutato soltanto nel caso in cui il possibile terzo acquirente non possieda la capacità morale, tecnica e finanziaria necessaria oppure nel caso in cui svolga, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella esercitata dalla società.

In caso di denegato gradimento, tuttavia, l'organo amministrativo dovrà indicare al socio che intende trasferire le proprie quote e/o i propri diritti di opzione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di delibera del diniego, il gradito offerente che in tale termine avanzi al socio cedente proposta irrevocabile di acquisto delle quote stesse ovvero dei diritti di opzione alle stesse condizioni di quelle concordate dal socio con il terzo.

In difetto dell'indicazione e/o della proposta suddetta entro il termine indicato, il socio cedente sarà libero di trasferire a terzi.

7.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.6 Nelle ipotesi di trasferimento diverse dalla vendita di cui al comma 2 del presente articolo, le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci nei modi ed alle condizioni stabilite ai commi precedenti, ma il prezzo di trasferimento sarà fin dall'inizio determinato sulla base del patrimonio della società quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

7.7 Non sono soggetti al diritto di prelazione e alla clausola di gradimento i trasferimenti tra soci o tra parenti fino al secondo grado compreso, i quali sono liberi.

7.8 Il diritto di prelazione e la clausola di gradimento non opereranno qualora il trasferimento avvenga per causa di morte. In tal caso subentrerà per gli eredi una sola persona, designata dagli stessi, quale loro mandatario con poteri illimitati, alla quale spetterà l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 8 - Recesso

8.1 Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi di legge e nelle ulteriori previste da queste norme di funzionamento. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione della generalità del socio recedente e del

domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

8.2 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

8.3 In caso di recesso la partecipazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale, il tutto secondo quanto previsto per legge.

Art.9 - Competenze dei soci

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore contabile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società ed alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

9.2 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestata ai sensi dell'art.2466, comma 5° c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art.10 - Decisioni mediante consultazione scritta

10.1 Salvo quanto previsto al successivo art.11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.2 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione dell'organo amministrativo da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

10.3 La procedura di consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che

dovrà essere inviata a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci se nominati, con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

10.4 I soci hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni 3 (tre) e non superiore a giorni 10 (dieci). La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

10.5 Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, indicando i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato.

10.6 Le decisioni assunte con il procedimento previsto dal presente articolo devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

Art.11 - Deliberazioni con metodo assembleare

11.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9 lettere d), e) ed f) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11.2 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggiore termine nei limiti ed alle condizioni previste dal 2° comma dell'art.2364 c.c.

11.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo e il luogo di riunione può essere indicato anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o in mancanza di quest'ultimo anche da un socio.

11.4 L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci, all'organo amministrativo e al collegio sindacale se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti da trattare. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.5 Le adunanze delle assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui e distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:

** sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su gli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

** siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

In tutti i luoghi audio e/o videocollegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

11.6 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al

presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. Il tutto comunque ai sensi della legge e dell'art. 2372 c.c.

11.8 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

11.9 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dal precedente articolo 9 lettera d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o l'unanimità dei voti. Nei casi in cui per legge o in virtù delle presenti norme di funzionamento il diritto di voto della partecipazione sia sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica quanto stabilito dall'articolo 2368 comma 3, c.c.

11.10 Per introdurre, modificare o sopprimere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Art.12 - Organo Amministrativo

12.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.2 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessarie ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o le presenti norme di funzionamento riservano in modo tassativo ai soci.

12.3 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.4 Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di eventuali compensi.

12.5 L'amministratore unico o, se nominato, il consiglio di amministrazione hanno inoltre facoltà di nominare e revocare direttori e procuratori predeterminandone i poteri, le attribuzioni compreso l'uso della firma sociale, le retribuzione e i compensi, nonché di nominare uno o più preposti all'esercizio dell'impresa commerciale nei modi di legge.

12.6 Salvo quanto previsto dai punti 12.5 e 12.13, all'amministratore unico o, in caso di nomina, al presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno firma libera.

12.7 Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, salva l'ipotesi prevista dal successivo punto 12.8, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla seguente assemblea.

12.8 Se viene meno la metà degli amministratori in caso di numero pari o comunque la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi di questo comma, così come quelli nominati in forza del precedente, restano in carica fino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

12.9 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice - presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

12.10 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi membri o i sindaci effettivi se nominati. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

12.11 In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo. In mancanza di tali formalità, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

12.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.13 Il consiglio di amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresi la rappresentanza legale della società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nominando quindi uno o più amministratori delegati.

Art.13 - Collegio sindacale

13.1 I soci, se lo ritengono opportuno o nei casi previsti dalla legge, provvedono a nominare il collegio sindacale o un revisore dei conti.

13.2 Il collegio sindacale eventualmente nominato si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente di tale collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Il collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

13.3 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

13.4 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile della società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, 1° comma c.c.

13.5 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale o sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i

motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art.14 - Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione, salvo diversa decisione dei soci.

Art.15 - Scioglimento e liquidazione

La società potrà essere posta in liquidazione nei casi previsti dalla legge o per delibera dell'assemblea dei soci; in ogni caso l'assemblea determina le modalità e nomina il liquidatore o i liquidatori.

Art.16 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia in cui la società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art.17 - Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento si fa riferimento alle norme previste dal Codice civile.

-10-

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società, precisando il signor Francesco NERLI, nella spiegata qualità, che l'importo approssimativo può ascendere ad Euro duemilacinquecento (€ 2.500,00)

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquanta

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me notaio fatta ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, ma per mia cura e da me notaio completato a mano in pagine ventotto e righe ventiquattro degli otto fogli di cui si compone.

FIRMATI

FRANCESCO NERLI

LUIGI ROBBA

DARIO LEARDI

STEFANIA AGOSTINO NOTAIO



Banca Nazionale del Lavoro SpA
 iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società BNP Paribas S.A. - Parigi.
 Capitale Euro 2.229.025.911,12 i.v. - Codice fiscale e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09651990582 - Partita IVA 00920451002 - Adesione al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - www.bnl.it

RICEVUTA DI VERSAMENTO
 da rappresentare all'atto della
 richiesta di restituzione del 25%
 o del 100% del capitale sociale.

N. 172169

Data 13/2/2008

Dipendenza di ROSA
 Codice Sportello 6315

SOCIETÀ COSTITUENDE - Richiesta di deposito provvisorio: del 25% del capitale sociale : del 100% del capitale sociale (*)

ASSOCIATI SERVIZI SRL (denominazione o rag. sociale) (sigla) ROSA - CORSO RINASCIMENTO 24
STUDIO RICERCHI CONSULENZE CAPB PORTUALE (scopo sociale) (*) 100000 (capitale in cifre) centomila/00 (in lettere)
 Il Signor NERLI FRANCESCO residente in ROSA via F. DE SAETIS 15

richiede il deposito presso codesto Istituto per conto dei sottoscrittori della Società di seguito elencati ed in tenore e per gli effetti degli articoli

- 2342 C.C. - Per la costituzione di Società per Azioni
- 2451 C.C. - Per la costituzione di Società Acc. per Azioni
- 2464 C.C. - Per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata.

della somma di (:) 100000 €
 costituente: il 25% del capitale sociale
 : il 100% del capitale sociale(*)

SOCI SOTTOSCRITTORI

| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | QUOTA DI PARTEC. AL 25% QUOTA DI PARTEC. AL 100% (*) |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| <u>ASSOCIAZIONE PERI ITALIANI</u> | | <u>CORSO RINASCIMENTO 24 - ROSA</u> | <u>100 000 00</u> |
| Totale (•) | | | <u>100 000 00</u> |

Francesco Neri
Francesca Neri

Bollo

Francesco Neri
CORSO RINASCIMENTO 24 - ROSA
 06/6876193
 L'incaricato dell'Attività di Segreteria
 L'Operatore Unico *[Signature]*

(•) Indicare la divisa in cui è espresso l'importo.
 (*) Nel caso di costituzione per atto unilaterale (socio unico)

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 19/02/2008

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 02- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

P.IVA: 09868641003 C.F.: 09868641003 INIZIO ATTIVITA' DEL 18-02-2008
DENOMINAZIONE: ASSOPORTI SERVIZI SRL

TIPO ATTIVITA': 823000 - ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: ROMA PROV: RM
INDIRIZZO: CORSO RINASCIMENTO 24

C. FISC. RAPPRESENTANTE: RBBLGU41H18D969X
COGNOME E NOME: ROBBA LUIGI

UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 1

Li, 19/02/2008